Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 21/01/2021

FATTO

Titolare di due contratti di finanziamento mediante delegazione di pagamento, di cui il primo stipulato in data 28/11/2013 ed estinto in via anticipata il 31/01/2018 e l'altro stipulato in data 12/03/2013 ed estinto in via anticipata il 19/06/2017, entrambi di rate n. 120, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso e facendo riferimento – nel reclamo al quale il ricorso rinvia – alla sentenza c.d. Lexitor, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 1.310,83 più interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento.
In particolare, domanda, in applicazione del criterio lineare, la retrocessione delle spese di istruttoria e di vendita per i seguenti importi:
- € 660,00 relativamente al primo contratto (n. xxxx457);
- € 650,83 relativamente al secondo contratto (n. xxxx329).
L'intermediario non si è costituito, sebbene sia presente agli atti la nota di risposta al reclamo, nella quale si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che quest'ultimo ha sostenuto solamente le spese di istruttoria e di vendita che maturano immediatamente al momento della conclusione del contratto e quindi non sono restituibili in ipotesi di eventuale estinzione anticipata del finanziamento (art.12 del contratto).

DIRITTO

Il Collegio dispone in primo luogo la riunione dei ricorsi.
Come segnalato dal Collegio di Coordinamento (n. 85/14) "la presenza di elementi oggettivi di connessione tra più cause fa ritenere opportuno, per intuibili esigenze di economia processuale e di coordinamento, che esse possano essere congiuntamente trattate e decise nell'ambito di un unico processo. Il codice di rito, facendosi carico di questa esigenza, prevede che le cause connesse possano essere riunite, non solo quando appartengono alla competenza di uno stesso giudice (art. 274 c.p.c.), ma anche quando appartengono alla competenza di giudici diversi (artt. 31-36; 40 c.p.c.), salvo che l'attribuzione originaria di competenza in relazione ad esse sia inderogabilmente stabilita dal legislatore (art. 6 c.p.c.). Non è questo il caso della competenza territoriale, le cui norme regolatrici, ispirate alla tutela degli interessi delle parti, in caso di connessione cedono il passo alle esigenze della simultaneità del processo e possono quindi essere derogate (artt. 31-36,41 c.p.c.). Tali norme e principi, da lungo tempo consolidati nella disciplina del processo civile, riflettono esigenze di carattere generale e sono da ritenersi pertanto applicabili anche al presente procedimento, come si è già precisato in relazione ad altre disposizioni del codice di rito (ABF, 45/10; 93/10; 2944/13; Coll. coord. 3962/12).
La connessione dei tre ricorsi è evidente, essendo le rispettive richieste avanzate nei confronti della resistente fondate sull'assunto dell'illegittimità del rifiuto da essa opposto al pagamento dell'assegno emesso in favore della società "B"". Non vi è dubbio, quindi, che ricorrano i presupposti per la riunione dei ricorsi, stante l'identità della questione controversa, come pure delle parti in causa.
Il Collegio procede, quindi, all'analisi del merito.
La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale dei finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione dei contratti.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
A seguito della sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha ritenuto che essa oltre ad essere immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, imponga un'interpretazione dell'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374).
Tutto ciò posto, da quanto emerge dalla documentazione depositata, il ricorrente richiede riguardo ad entrambi i contratti in esame, la refusione delle spese di istruttoria e di vendita.
Il Collegio rileva che per entrambi i contratti che prevedono n. 120 rate, i conteggi estintivi allegati al ricorso dal ricorrente non riportano il numero delle rate scadute né delle ratee residue ma con riguardo al primo contratto è possibile dedurre che si tratti di 72 rate

residue in base alla liberatoria prodotta agli atti così come per il secondo contratto è possibile dedurre che si tratti di 71 rate residue in quanto oltre a coerente liberatoria, il ricorrente allega anche una e-mail dell'intermediario che riferisce che il numero di rate scadute è pari a 49. Peraltro, sul punto e per entrambi i contratti non vi sono contestazioni nel reclamo da parte dell'intermediario.
Ciò rilevato, in applicazione del suddetto principio di diritto, il Collegio dispone, secondo il criterio della curva degli interessi, il ristoro delle suddette commissioni qualifcabili come up front in base alla formulazione contrattuale, vale a dire le spese di istruttoria e di vendita nelle seguenti misure:

- in relazione al primo contratto, € 431,29;
- in relazione al secondo contratto, € 420,19 euro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 851,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO